



***Conciliazione del CTU nelle controversie giudiziarie
(art 696 bis c.p.c, ecc..)***

***ing. Salvatore Passarello
ing. Fabrizio Angelilli***

*Membri Commissione C.T.U.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma*

Roma, 4.6.2024



Indice

- 1. Normativa sulla conciliazione affidata al CTU nel processo civile**
- 2. Modalità per la gestione della conciliazione**
 - in che fase degli accertamenti il CTU tenta la conciliazione ? Prima della trasmissione della bozza di relazione ? dopo ?
 - Con quali modalità ? Incontri ?
- 3. Processo verbale della conciliazione**
 - Modalità per la redazione del verbale
- 4. Compenso del CTU che raggiunge la conciliazione**
 - Chi stabilisce il compenso del CTU ? Il Giudice a seguito di istanza di liquidazione ? Libero accordo tra le parti e il CTU ?



1. Normativa sulla conciliazione affidata al CTU nel processo civile

All'interno del processo di cognizione il **ruolo di conciliatore del CTU** è previsto dal Codice di Procedura Civile solo limitatamente agli incarichi in materia di esame di documenti contabili e registri (art. 198 c.p.c.):

Art. 198 c.p.c. Esame contabile

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Art. 199 c.p.c. Processo verbale di conciliazione

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

L'Art. 199 ha valenza generale, anche al di là del settore meramente contabile disciplinato dall'art 198



1. Normativa sulla conciliazione affidata al CTU nel processo civile

Art. 200 c.p.c. Mancata conciliazione

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116, comma 2.



1. Normativa sulla conciliazione affidata al CTU nel processo civile

Il ruolo di conciliatore è invece sempre previsto per il CTU dall'art 696 bis nell'ambito della *Consulenza tecnica preventiva*:

Art. 696 bis c.p.c. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 (*) ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696 (**).

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

(*) “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale”

(**) “Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni”.

1. Normativa sulla conciliazione affidata al CTU nel processo civile

Art. 696 bis c.p.c. (segue)

.....

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

Il consulente tecnico di ufficio, se adeguatamente formato e qualificato, è colui che più di ogni altro ha la possibilità di promuovere un esperimento conciliativo serio ed efficace della procedura, anche in ragione dei requisiti di terzietà, autorevolezza e competenza.

Il CTU opera, dunque, in una **doppia attività** con finalità in apparenza opposte:

- da un lato, l'attività è finalizzata a rispondere ai quesiti posti dal giudice;
- dall'altro lato, l'attività è finalizzata a tentare un componimento della controversia che ponga fine alla causa.

Pertanto, il CTU può rappresentare alle parti in giudizio una strada diversa e funzionale per i **reali interessi** (non posizioni) a mezzo di un tentativo di conciliazione, che porti al raggiungimento di una **valida intesa** con l'immediato effetto della **cessazione della controversia giudiziaria**.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

La **fase cognitiva** è quella **prima fase** nella quale il CTU espleta tutte le attività demandate dal giudice, ovverosia **il compimento delle operazioni connesse alle funzioni di ausiliario giudiziario**.

Tali operazioni sono rappresentate dalle attività previste (dagli artt. 62 e 194 c.p.c.) e, più in generale, da tutte quelle iniziative che il consulente deve assumere per dare risposta ai quesiti.

Dove ritenuto evidentemente necessario, il CTU può completare la fase cognitiva e **predisporre la propria relazione peritale preliminare**.

In ogni caso **si suggerisce di non inviarla alle parti prima del tentativo di conciliazione**.

Attraverso la fase cognitiva, il CTU ha l'opportunità di avere piena cognizione delle questioni tecnico-legali alla base della controversia e, dunque, **disporre degli elementi utili alla successiva fase di conciliazione**.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

Nella fase cognitiva, inoltre, il CTU può **preparare il terreno fertile** all'esperimento del tentativo di conciliazione e stabilire un rapporto di cooperazione con i professionisti delle parti e le parti stesse.

In sostanza le parti devono essere rassicurate sul fatto che ogni attività compiuta dal CTU nel tentativo di conciliazione non muterà, né condizionerà, quanto assunto nella fase cognitiva in ordine alla risposta ai quesiti.

Si apre, dunque, la **fase di negoziazione** con il dialogo e il confronto con i diversi attori della controversia.

I modelli di conciliazione possono essere: **valutativa, facilitativa, mista**.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

La conciliazione **valutativa** considera un conciliatore che opera per:

- valutare la fondatezza delle pretese delle parti, al fine di formulare una proposta il cui contenuto, ovviamente, viene parametrato sull'opinione che il CTU si è fatto circa le posizioni delle parti;
- Suggerire gli elementi dell'accordo sulla base di una propria idea dell'accordo stesso;
- Elaborare e sottoporre alle parti una proposta di conciliazione, che si fonda sui dati oggettivi emersi in fase cognitiva.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

La conciliazione **facilitativa** considera un conciliatore che opera per:

- favorire e supportare la comunicazione tra le parti, al fine di far emergere lo scambio e la ricerca degli interessi alla base del conflitto;
- consentire alle stesse non solo un dialogo costruttivo ma anche una introspezione guidata dei propri interessi e delle proprie necessità;
- individuare una soluzione soddisfacente, concreta, rispettata e duratura per entrambe.

La conciliazione **mista** considera un conciliatore che opera partendo dai dati oggettivi emersi in sede cognitiva, per poi avere le capacità di rivolgere lo sguardo agli interessi e alle necessità, scoraggiando lo sviluppo della discussione solo su sui suddetti dati.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

I rapporti al tavolo di conciliazione:

Il rapporto dei **legali** con il tentativo di conciliazione è senza dubbio controverso e non di rado dà luogo a considerazioni dubitative circa l'effettiva volontà dei difensori a ricercare una soluzione negoziata della controversia. Inoltre, i legali tendono a spostare su un piano valutativo la natura del tentativo, tendendo più a **transigere** che a **conciliare**.

Il rapporto con le **parti in causa** è il più difficile da gestire. Il CTU deve spiegare efficacemente alle parti i vantaggi della conciliazione (efficacia duratura, accordo solo se vantaggioso, piena libertà, tempi celeri e quant'altro).

Il **CTP** può svolgere un ruolo "ponte" tra il CTU e la parte, favorendo potenzialmente le condizioni migliori per la delicata iniziativa del CTU, conoscendo con molta probabilità le reali motivazioni e gli interessi sottesi della parte assistita.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

La convocazione.

L'incontro deve essere fissato dal CTU mediante comunicazione ai legali e agli eventuali consulenti tecnici di parte. E' opportuno, almeno per i professionisti, **anticipare la convocazione con una telefonata**. Questo breve colloquio diretto e informale può già fornire degli spunti al CTU conciliatore.

È opportuno che la convocazione rappresenti che l'incontro è **interlocutorio**, funzionale alla fase successiva di conciliazione. Si discuterà, dunque, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi, evitando di discutere del merito della questione della controversia. Ciò favorirà la predisposizione delle parti ad affrontare la prima sessione senza troppi nervosismi o aspettative inutili.

Gli incontri di conciliazione andranno fissati in luoghi percepiti neutrali dalle parti, quale può essere lo studio del CTU.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

Primo incontro.

Il CTU tiene un breve **discorso introduttivo** con cui:

- informa le parti della procedura e delle sue regole;
- chiarisce che non è un giudice e che il tentativo di conciliazione non comporterà alcun pregiudizio per le parti;
- tenta di creare in loro tranquillità per ottenere la loro fiducia;
- consente dialogo costruttivo e rispettoso.

È opportuno che il CTU utilizzi un linguaggio chiaro e privo di termini specialistici, accertandosi costantemente della comprensione da parte dei presenti. È bene evitare termini che ricordino alle parti lo scontro, come ad esempio controparte, contendente, litiganti o avversari.

Al termine dell'incontro, il CTU raccoglierà la manifestazione del consenso a **procedere all'incontro di conciliazione** vero e proprio e, in caso di assenso, fisserà il prossimo incontro, che può anche avvenire proseguendo quello in corso.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

Incontro di conciliazione.

In questo momento il CTU tenderà di dare spazio al racconto delle parti, dei legali e dei consulenti tecnici, ove questi ritengano di intervenire.

Le parti potranno in sostanza esporre i propri punti di vista, ovverosia le **posizioni** contrapposte costituite dalla conseguenza di fatti e giustificazioni su elementi retorici e giuridici.

Il CTU, una volta che le parti abbiano argomentato il proprio punto di vista, ripeterà i punti importanti del discorso con linguaggio imparziale, utilizzando la tecnica della parafrasi.

La **parafrasi** consente di:

- eliminare la carica negativa dei termini utilizzati;
- far emergere una migliore comprensione della narrazione;
- ridurre la tensione;
- far ascoltare all'altra parte il racconto con un linguaggio neutrale.



2. Modalità per la gestione della conciliazione

Incontro di conciliazione.

In questa delicata fase il CTU:

- cercherà di indagare sugli **interessi** che sono alla base del conflitto e le necessità che condizionano le scelte dei soggetti;
- esplorerà le **possibili soluzioni alternative** e le diverse opzioni in mano alle parti nell'ipotesi che non riescano a giungere a un'intesa (MAAN e PAAN);
- cercherà di far **emergere le alternative possibili e accettabili dalle parti** per il raggiungimento dell'eventuale accordo.

Svolto quanto sopra, le parti, con l'assistenza dei propri legali e CTP, potranno identificare quali tra le soluzioni discusse possano essere le più rispondenti alla reciproca soddisfazione, all'attuazione concreta, ad essere rispettate e durature, in sostanza, a **costituire il possibile accordo conciliativo**.

3. Processo verbale della conciliazione

A norma degli art. 199 e 696 bis c.p.c.

“Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale”.

Se il tentativo di conciliazione esperito dal CTU ha esito positivo, l’accordo raggiunto tra le parti costituite, con tutte le specifiche condizioni pattuite, vanno trascritte in un **Verbale di Conciliazione**, che deve essere controfirmato dalle parti, dai loro difensori e dal CTU. Saranno oggetto dell’accordo:

- l’importo del risarcimento per i danni subiti
- la quantificazione delle spese legali (difensori, CTP e CTU)
- la ripartizione tra le parti dei suddetti importi e le modalità di pagamento.

Il verbale dovrà inoltre contenere l’impegno delle parti ad abbandonare la lite.

Il verbale così redatto e controfirmato sarà trasmesso dal CTU al giudice mediante deposito in cancelleria nel fascicolo di ufficio.

3. Processo verbale della conciliazione

Il Verbale di Conciliazione è a tutti gli effetti una **scrittura privata non autenticata; non è un atto pubblico.**

E' dunque necessario, affinché acquisti validità formale al fine di sanare la controversia, che il giudice istruttore con proprio decreto gli conferisca efficacia di titolo esecutivo.

Il Giudice non è tenuto ad entrare nel merito degli accordi raggiunti, deve solo verificare la **regolarità formale** dell'atto

Una volta redatto e inserito nel fascicolo di ufficio, al verbale di conciliazione fa seguito il decreto di esecutività reso dal giudice istruttore.

3. Processo verbale della conciliazione

Il CTU, nel caso di raggiunta conciliazione, può omettere di predisporre e depositare la Relazione di CTU con la descrizione dell'esito degli accertamenti svolti e la risposta ai quesiti del Giudice, in quanto la raggiunta conciliazione la rende superflua

E' opportuno però che nel verbale di conciliazione sia specificato che le parti concordano che il CTU **non** predisponga e depositi la Relazione.

Se invece la conciliazione delle parti non riesce, a norma dell'art. 200 c.p.c.:
“il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore”.

In tal caso la redazione e deposito della Relazione, a conclusione dell'incarico ricevuto, è sempre necessario.



4. Compenso del CTU che raggiunge la conciliazione

Nel caso di raggiunta conciliazione, si possono verificare due casi:

1. *Compenso del CTU liquidato dal Giudice*
2. *Compenso del CTU concordato con le parti*



4. Compenso del CTU che raggiunge la conciliazione

1. *Compenso del CTU liquidato dal Giudice*

Il CTU deposita in Cancelleria il Verbale di Conciliazione, nonché la Relazione di CTU sugli accertamenti svolti

Contestualmente deposita al Giudice istanza con la richiesta di liquidazione dell'onorario e delle spese.

Il Giudice, con proprio decreto, stabilirà il compenso per le attività svolte dal CTU e indicherà le spese riconosciute.

In tale circostanza nel Verbale di conciliazione dovrà essere specificato che il compenso del CTU sarà liquidato dal Giudice

Le parti dovranno anche specificare nel verbale a carico di quale parte dovrà essere posto il relativo pagamento



4. Compenso del CTU che raggiunge la conciliazione

2. Compenso del CTU concordato con le parti

Il CTU, sull'accordo delle parti, può depositare in Cancelleria solo il Verbale di Conciliazione, **senza depositare la Relazione**

La raggiunta conciliazione può rendere infatti superfluo (a volte controproducente !) **predisporre la Relazione di CTU** con la descrizione dell'esito degli accertamenti svolti e la risposta ai quesiti del Giudice, in quanto la raggiunta conciliazione la rende superflua.

In tale seconda circostanza è opportuno però che nel verbale di conciliazione sia specificato che le parti concordano che il CTU non predisponga e depositi alcuna Relazione.

Il compenso sarà concordato con le parti, e l'importo sarà specificato nel Verbale di Conciliazione, che a verbale assumeranno l'obbligo di corrispondere il compenso al CTU e le relative modalità

In questo caso il consulente, non procedendo al deposito della relazione, **non deve rassegnare al Giudice alcuna richiesta di liquidazione del proprio compenso.**



4. Compenso del CTU che raggiunge la conciliazione

2. Compenso del CTU concordato con le parti

In tal caso **l'importo del compenso può essere definito a tariffa professionale o di mercato.**

Infatti **il consulente, non avendo depositato la Relazione, è esentato dall'applicare le tariffe di legge per le attività da CTU**, avendo svolto attività che è sfociata in una determinazione dal valore stragiudiziale e privatistico.

In tale circostanza l'attività del CTU termina con il deposito del solo Verbale di Conciliazione.

Il CTU, nell'istanza di trasmissione al giudice del verbale di conciliazione a conclusione dell'incarico ricevuto, **avrà cura di specificare che le parti:**

- hanno sollevato il CTU dalla redazione della Relazione,
- hanno già concordato il compenso del CTU e le relative modalità di pagamento, rendendosi così non necessaria la richiesta di liquidazione al Giudice



pag. 24



4. Esempi di verbale di conciliazione

Con compenso del CTU liquidato dal Giudice

8) Le parti a seguito delle ripetute interlocuzioni avute tra di loro raggiungevano quindi un accordo transattivo, già approvato dal Comitato dei Creditori del Concordato istante e dagli altri organi della Procedura in data [redacted] alle seguenti

CONDIZIONI

A) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. La [redacted] si obbliga a versare al Concordato Preventivo [redacted] a tacitazione di ogni spettanza richiesta a mezzo del ricorso introduttivo per i titoli ivi dedotti, nulla escluso, la somma di €. [redacted] che dovrà essere versata dalla predetta società assicuratrice entro il termine massimo di giorni sessanta dalla definizione della presente intesa - somma che sarà versata tramite bonifico bancario i cui dati iban necessari per il versamento saranno di seguito ad essa comunicati - nonché tutte le ulteriori spese, competenze ed onorari spettanti all'Ing. [redacted] quale CTU designato nel presente giudizio, intendendo tenere indenni le parti attrici [redacted] n.q. di Liq.re, nonché, ovviamente, anche le altre parti convenute Ing. [redacted] e [redacted] s.r.l., dal vincolo di solidarietà posto a loro carico dalla legge;

B) La [redacted] si obbliga altresì a versare direttamente all'Avv.([redacted]), procuratore delle parti attrici, dichiaratosi espressamente antistatario, le spese sostenute, i diritti, le competenze e gli onorari, determinati ai sensi del D.M. 55/2014, e sue successive modificazioni, aggiornato all'attualità, utilizzando lo scaglione superiore ad €. [redacted] d utilizzando la media tra i valori minimi/medi, importi che saranno versati sempre tramite bonifico bancario ed utilizzando i dati iban che saranno dallo stesso difensore successivamente forniti,

4. Esempi di verbale di conciliazione

Con compenso del CTU concordato con le parti

IT

Tribunale di Roma - G.U. Dott.ssa I. [redacted]

Verbale di Conciliazione in procedimento ex art. 696-bis c.p.c.

(R.G. 52530/2022)

555

Nel procedimento di A.T.P. del Tribunale di Roma, ex art. 696-bis c.p.c. iscritto alla R.G. 52530/2022, G.U. dott.ssa [redacted] con C.T.U. nominato l'ing. [redacted], le parti:

Da un lato

Il Sig. I. [redacted] (C.F. MGLSFR32949585) domiciliato a Roma, alla Via [redacted], difeso dall'Avv. [redacted] (C.F. MSPML32C48598H) con studio a [redacted]

Ricorrente

Dall'altro

La [redacted] (S.c.r.l. P.IVA 12487810157) con sede a Roma, alla [redacted] persona dell'amministratore, L.p.s., dott. [redacted] (C.F. NNNSVT73C0285169) rapata e difesa dall'avv. [redacted] (C.F. MNDRAZ73H12F839L) del foro di Napoli, [redacted] procura ex art. 83, co. 3, c.p.c. (P.C. [redacted]) Resistente

Premesso che

al. Il Sig. [redacted] ha presentato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. sostenendo di essere proprietario dell'autoveicolo tg. [redacted] ha affermato di averlo affidato alla [redacted] Filiale di Roma [redacted] in due

Pagina 1 di 5

occasioni: (i) una prima nel luglio del [redacted] sostenendo il costo per la riparazione al motore di Euro [redacted] con ricorrenza avuta nel luglio stesso; (ii) una seconda nel settembre del [redacted] allorquando, [redacted] S.c.r.l. gli comunicava che, nel corso di un test-prova, il motore del veicolo si era irrimediabilmente danneggiato. Sulla base di dette premesse, ha quindi chiesto la nomina di "un consulente tecnico d'ufficio affinché tentata la conciliazione tra le parti, ammetta alla verifica dello stato in cui si trova il veicolo" tg. [redacted]

b). Il ricorso è stato iscritto al Tribunale di Roma con R.G. n. 52530/2022, ed assegnato al G.U. dott.ssa [redacted] che ha fissato l'udienza del [redacted] per la comparizione delle parti.

c). Si è costituita la resistente, [redacted] S.c.r.l., che ha impegnato e contestato il ricorso del Sig. [redacted]

d). Il G.U. ha nominato quale C.T.U. l'ing. [redacted], assegnandogli un acconto di Euro [redacted] (verificati dal Sig. [redacted]) e le parti hanno nominato dei proci C.T.P.

e). Il C.T.U. alla presenza delle parti e del loro C.T.P., ha seguito le ipotesi sull'autoveicolo tg. [redacted] accertando l'irrimediabile rottura del motore e, all'esito, ha invitato le parti alla conciliazione.

f). Dopo ampie discussioni le parti hanno deciso di cancellarsi rinunciando reciprocamente ai diritti l'un l'altro vantati o pretesi nella controversia, sia essa attuale e/o potenziale, nonché ad ogni e qualsivoglia ulteriore controversia derivante dalla stessa, anche diversa ed ulteriore rispetto a quella del presente concordamento, ai seguenti patto e condizioni, tutti da

Pagina 2 di 5

ritenersi e da valersi, nessuno escluso, quali essenziali tra esse e formati parte imprescindibile del presente atto di conciliazione, con inclusione della presente premessa.

Tutto ciò premesso.

Si conviene e stipula quanto segue:

a). Le premesse sono patto.

b). Le parti concordemente convengono che l'irrimediabile danno al motore subito dall'autoveicolo tg. [redacted] (ed, accettate dal C.T.U. nel contraddittorio delle parti) è dovuto ad una causa di forza maggiore senza alcuna responsabilità, neppure parziale, a carico di [redacted] S.c.r.l.

c). Fermo quanto appena dichiarato, [redacted] per mera cortesia commerciale finalizzata ad attenuare i disagi (non solo economici) del Sig. [redacted] e sottolineando che, ciò non significa riconoscimento dell'altro diritto, ovvero di propria responsabilità, si impegna a versare al Sig. [redacted] entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, l'importo a saldo e stralcio di Euro [redacted] l. In ogni caso, anche ed eventualmente a tacitazione di ogni sua pretesa afferente all'autoveicolo tg. [redacted] ed ai danni da essa subiti in occasione degli interventi di manutenzione, riparazioni, nonché del suo ricovero presso la filiale di [redacted] Roma.

d). Il Sig. [redacted] qui riconoscendo e confermando che i danni alla sua autoveicolo tg. [redacted] sono derivati da una causa di forza maggiore, accetta l'offerta di [redacted] S.c.r.l. e, all'esito, dell'avvenuto pagamento, dichiara in ogni caso di essere soddisfatto e di non

Pagina 3 di 5

nell'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione di gestione, anche solo in parte, del rapporto descritto in premessa, in ogni caso rinunciando a qualsiasi ulteriore diritto e/o pretesa, anche non attuali ed anche solo potenziali, che possano esser sorte o possano sorgere in ragione, in virtù, ovvero in conseguenza, del rapporto medesimo.

e). [redacted] S.c.r.l. sempre al solo scopo di attenuare e ridurre i disagi del Sig. [redacted], dichiara di assumere su di sé in via esclusiva il pagamento del saldo del compenso per il C.T.U. ing. [redacted] da lui stesso quantificato in complessivi Euro [redacted] al lordo di oneri fiscali e contributivi (prestando che tale somma è al netto dell'acconto già percepito per il C.T.U. [redacted] a lui versato dal Sig. [redacted]) impegnandosi al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, - anche da parte del C.T.U. (per accettazione - e comunque sempre previo ricevimento della fattura).

f). Le parti, con la sottoscrizione del presente verbale e con il corrisposto adempimento di tutti gli obblighi in esso previsti, si danno reciprocamente atto di avere definito, anche in via conciliativa e transattiva, ogni pendente tra le stesse in essere, nonché ogni controversia - attuale e/o potenziale - in ordine ai rapporti intercorsi e di non aver, nell'altro reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa, ivi incluse le spese del presente procedimento (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per l'acconto al C.T.U. e quelle per le spese di outofita, trasporto, smontaggio e rimontaggio dell'autoveicolo) che resteranno a carico di chi le ha sostenute, al pari delle spese legali e di C.T.P. che vengono definitivamente compensate tra le parti senza alcun rimborso.

Pagina 4 di 5

neppure parziale.

g). Le parti convengono che l'eventuale imposta di registro del presente accordo saranno sostenute in misura pari a 1% per ciascuna delle due parti.

h). Il procuratore alle liti sottoscrive la presente al fine della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

i). Il presente documento viene sottoscritto, per il Sig. [redacted] con firma analogica, controfirmata digitalmente dall'Avv. [redacted] (anche per la sua rinuncia ai sensi della lett. h), e per [redacted] S.c.r.l. e per l'Avv. [redacted] con firma digitale, il tutto poi controfirmato digitalmente dal C.T.U. ing. [redacted]

Sig. [redacted]

Avv. [redacted]

S.c.r.l. [redacted]

Avv. [redacted]

Firmato digitalmente da: [redacted]

Inq. I. [redacted] 3/8/22

Firmato digitalmente da: [redacted]

Pagina 5 di 5



4. Esempi di verbale di conciliazione

Con compenso del CTU concordato con le parti

e)	██████████ S.r.l., sempre al solo scopo di attenuare e ridurre i disagi del Sig. ██████████, dichiara di assumere su di sé in via esclusiva il pagamento del saldo del compenso per il C.T.U. ing. ██████████, da lui stesso quantificato in complessivi Euro ██████████ al lordo di oneri fiscali e contributivi (precisando che tale somma è al netto dell'acconto già percepito pari ad Euro ██████████ a lui versato dal Sig. ██████████), impegnandosi al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente verbale – anche da parte del C.T.U. (per accettazione – e, comunque, sempre previo ricevimento della fattura.
f)	Le parti, con la sottoscrizione del presente verbale e con il corretto adempimento di tutti gli obblighi in esso previsti, si danno reciprocamente atto di avere definito, anche in via conciliativa e transattiva, ogni pendenza

4. Esempio di istanza al Giudice per la trasmissione del verbale di conciliazione

ING. [REDACTED]

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Giudice: dott.ssa [REDACTED]

Oggetto: I [REDACTED] – (R.G. 52530/2022)

Raggiunta conciliazione tra le parti e termine delle attività di CTU

Io sottoscritto ing. [REDACTED], CTU nel ricorso in oggetto, con la presente comunico alla S.V. quanto segue:

Al termine degli accertamenti peritali sul veicolo oggetto di ricorso (3 incontri in officina, in data 6.6, 5.9 e 21.9 u.s. presso le officine [REDACTED] e [REDACTED], convocavo i procuratori delle parti per espletare il tentativo di conciliazione disposto dalla S.V.

Le attività per tentare di addivenire ad una c [REDACTED] svolgevano in 4 successivi incontri nei giorni 27.9, 11.10, 20.10 e 30.10 u.s. Nell'ultimo incontro si raggiungeva infine un accordo transattivo, spese di CTU incluse, che veniva poi trascritto in un Verbale di Conciliazione dai procuratori delle parti successivamente controfirmato dalle parti, dai rispettivi procuratori e dal sottoscritto CTU in data odierna.

Allego il Verbale di Conciliazione in originale, e con la presente comunico che le attività di CTU di cui all'incarico ricevuto dalla S.V. sono pertanto terminate, essendo stata raggiunta la richiesta conciliazione delle parti

Non sarà trasmessa richiesta di liquidazione del compenso di CTU in quanto il compenso è stato già concordato con le parti e incluso nell'accordo transattivo.

Con osservanza

ing. [REDACTED]

Ing. Salvatore Passarello

Ing. Fabrizio Angelilli

Conciliazione del CTU nelle controversie giudiziarie (art 696 bis c.p.c, ecc..)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ing. Salvatore Passarello

passarello.s@libero.it

334-5261358

ing. Fabrizio Angelilli

fabrizio.angelilli@gmail.com

329-1933781